

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMICA, CIPELLINI, VIGNOLA e ARNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1972

Applicazione dell'articolo 25, terzo, quarto, e sesto comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente integrazioni e modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sulla riforma della pubblica amministrazione al personale impiegato di ruolo dell'Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente integrazioni e modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sulla riforma della pubblica amministrazione, con il terzo comma dell'articolo 25 prevede il passaggio fra il personale « diurnista » di tutti coloro che « comunque assunti o denominati » sono stati retribuiti sui fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni.

Ma tale locuzione (comunque assunti o denominati) si prestava a diverse interpretazioni per cui il Senato preoccupato delle conseguenti, gravi ingiustizie che sarebbero potute emergere nel caso che il Governo avesse dato alla norma una interpretazione restrittiva, ossia non comprendendovi anche il personale impiegato di ruolo, approvò un ordine del giorno, chiarendo la vera portata della norma, precisando che « nel personale comunque assunto o denominato » doveva comprendersi anche il personale di ruolo comunque assunto. Tale raccomandazione venne accettata dal Governo.

La norma, in pratica, non ha trovato, però, la piena attuazione sia per il parere contrario espresso dai competenti organi di con-

trollo e sia perchè il Governo non ha voluto o non ha trovato la maniera tecnica per attuarlo secondo il vero spirito della legge. E ciò ha determinato, in sostanza, proprio la gravissima ingiustizia che il Senato aveva inteso ad eliminare con la precisazione della dizione « comunque assunti o denominati ».

Da qualche parte si è sostenuta la tesi che lo scopo dell'articolo 25 era quello di procedere alla sistemazione del personale straordinario; ciò non appare esatto giacchè in base al quinto comma dello stesso articolo, le facilitazioni sono estese al personale operaio, che, per effetto della legge 5 marzo 1961, n. 90, è anche esso di ruolo; da qui l'assurdo che le facilitazioni previste dall'articolo 25 sono concesse (oltre al personale contrattista, cottimista, ed altro entrato nell'amministrazione senza fare alcun concorso od esame) solo agli « operai di ruolo » e non anche agli « impiegati civili di ruolo », con evidente offesa del principio di eguaglianza garantito dalla Costituzione.

Per effetto dell'interpretazione data al terzo e quarto comma del richiamato articolo 25 si verificherà quindi, ben presto, che molti attuali « contrattisti, cottimisti, avventi-

zi » ed « operai » occuperanno posizioni gerarchicamente superiori, agli impiegati civili di ruolo, che pure hanno dato prova della loro capacità superando un normale concorso.

In definitiva la legge 28 ottobre 1970, numero 775, che ha il fine di sanare tutte le incongruenze esistenti nell'amministrazione

statale, per il modo con cui è stata applicata determina ulteriori sperequazioni tra il personale, con conseguente maggiore disagio dell'amministrazione stessa.

Per tali considerazioni si è ritenuto di presentare il disegno di legge, che si confida avrà l'approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'articolo 25, commi terzo, quarto e sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applica al personale impiegato di ruolo.

Art. 2.

Le mansioni, svolte prevalentemente nella carriera superiore a quella di appartenenza e per la quale l'impiegato sia in possesso del prescritto titolo di studio, debbono risultare da atti della pubblica amministrazione. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in data non posteriore al 31 luglio 1970.

Le domande debbono essere presentate nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La decorrenza giuridica del beneficio resta fissata alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Art. 4.

Per il collocamento nei ruoli della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Art. 5.

Al personale contemplato nella presente legge si applica il disposto di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.